

Prot.: 344679/RU

TAR N. 2021 - 062

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PIATTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE LAMINATI A FREDDO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DI TAIWAN

Roma, 17 settembre 2021 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 327 del 16/9/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1483 della Commissione del 15 settembre 2021 **che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan** in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A seguito del riesame, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dei suddetti prodotti provenienti dalla Cina e Taiwan istituite con il regolamento (UE) 2015/1429 del 26 agosto 2015 (cfr. Tar 48 del 27 agosto 2015).

Il dazio antidumping **si applica con decorrenza 17 settembre 2021** sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Il dazio in questione fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici, è pari al 6.8%.

L'applicazione dell'aliquota ridotta per le società individuate dall'art. 1, punto 2 del regolamento 2021/1483 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'allegato regolamento citato.

In conformità al disposto dell'art. 2 del regolamento 2021/1483, qualora il contingente tariffario si esaurisca, al fine di evitare la simultanea applicazione del dazio addizionale (25%) e dell'eventuale dazio antidumping con aliquota inferiore a quella del dazio addizionale, si procede alla riscossione solo del 25%.

Invece, nel caso l'aliquota dell'eventuale dazio antidumping fosse superiore a quella del dazio addizionale si procede alla riscossione del dazio antidumping calcolato sulla parte eccedente il dazio addizionale.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/1483 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).